

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
 Enzo Nalli
 Lucio Antonello
 Armando Grigolon
 Giuseppe Perencin
 Gianfranco Peracin
 Antonio Guarnieri
 Anna Domenighini
 Susanna Galessio
 Andrea Cortellazzo
 Franco Di Ciaula
 Francesco Zanotto
 Salvatore Basile
 Sarah Benettin
 Fabiola Mietto
 Rita Nalli
 Pietro Freddo
 Elena Nembrini
 Maria Piovan
 Alice Tuccillo
 Leonardo Antonello
 Lucia Busini
 Giacomo Disarò
 Elisa Pistore
 Alice Cerato
 Mauro Tosato
 Silvia Tamiazzo
 Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
 Giovanni Tagliavini
 Giacomo Olivati
 Viviana Barbiero
 Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
 Antonio De Polo



Padova, 19 marzo 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 7/2020

Misure normative per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" (COVID-19). Aspetti fiscali e di bilancio del DL 18/2020 c.d. "Cura Italia".

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che, nel c.d. Decreto "Cura Italia" (DL n. 18 del 17 marzo 2020), il Governo italiano, per fronteggiare il diffondersi del c.d. Coronavirus (COVID-19), ha previsto una serie di misure attinenti gli adempimenti e i versamenti fiscali nonché aspetti di diritto societario, anche connessi all'approvazione del bilancio. Nella presente circolare sono evidenziate le misure più rilevanti e di immediata applicazione per le imprese.

1. Rimessione in termini e sospensione di versamenti fiscali e contributivi (artt. 60, 61, 62).

Il Decreto prevede a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla dimensione e dal settore di attività, una "mini-proroga" al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 (per esempio: debito IVA da liquidazione febbraio 2020; saldo IVA a debito anno 2019; tassa di vidimazione libri sociali; ritenute relative a redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni; contributi previdenziali e assistenziali), senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 60).

Il Decreto, inoltre, prevede ulteriori misure di sospensione e proroga riservate a particolari categorie di soggetti, riepilogati nella tabella che segue. È comunque confermata la sospensione dei versamenti per la prima "zona rossa" (all. 1 DPCM 01.03.2020; in Veneto il comune di Vo').

A prescindere dalla tipologia di sospensione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro il 31/05/2020** oppure con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.





Soggetti interessati	Versamenti sospesi
<p>Sospensione per settore di attività (art. 61, co. 1 e 2), per i soggetti operanti nei settori turistico-ricettivo, sportivo, culturale e dell'entertainment, educativo e di assistenza sociale, del trasporto di persone e le ONLUS, meglio individuati dalla Risoluzione Agenzia Entrate 12/E del 18 marzo 2020 (v. allegato).</p>	<p>Versamenti in scadenza dal 02/03/2020 fino al 30/04/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte relative ai soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) ; le altre ritenute non sono sospese¹; • contributi previdenziali e assistenziali; • premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Versamenti in scadenza a marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA (debito da liquidazione febbraio 2020, saldo IVA a debito anno 2019).
<p>Sospensione per volume di ricavi o di compensi (art. 62, co. 2), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente al 17/03/2020 (anno 2019 per i soggetti "solari").</p>	<p>Versamenti in scadenza tra 08/03/2020 e 31/03/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte relative ai soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 DPR 600/1973); le altre ritenute non sono sospese; • trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; • contributi previdenziali e assistenziali; • premi per l'assicurazione obbligatoria; • IVA (debito da liquidazione febbraio 2020, saldo IVA a debito anno 2019).
<p>Sospensione per domicilio fiscale o sede (art. 62, co. 3 e 4), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi e dei compensi.</p>	<p>Versamenti in scadenza tra 08/03/2020 e 31/03/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA (debito da liquidazione febbraio 2020, saldo IVA a debito anno 2019)
<p>Sospensione (opzionale), per lavoratori autonomi o assimilati, commissionari, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio, procuratori d'affari, ecc., assoggettati alle ritenute d'acconto ex-art. 25 e 25-bis DPR 600/1973 (art. 62, co. 7), alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente al 17/03/2020 (2019 per i soggetti "solari"); • nel mese precedente non devono avere sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 	<p>Ritenuta d'acconto sui ricavi e compensi percepiti tra il 17/03/2020 e il 31/03/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tali ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ex-artt. 25 e 25-bis DPR 600/1973; • Il sostituto d'imposta, a fronte di apposita dichiarazione rilasciata dal percipiente, non effettua (né versa) la ritenuta, ma è tenuto al pagamento del compenso al lordo della ritenuta stessa; • Il percipiente verserà l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta.

2. Sospensione degli adempimenti tributari (art. 62, co. 1 e 5).

La sospensione riguarda tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e riguarda gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale

¹ La norma non prevede espressamente la sospensione delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, il che sembra un refuso; sul punto tuttavia è necessario una conferma dell'Agenzia delle Entrate.



regionale e comunale) che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (per esempio l'esterometro del 1° trim. 2020, la dichiarazione IVA annuale, la comunicazione mod. IVA TR). Per questi adempimenti la nuova scadenza è il 30 giugno 2020.

In merito ai controlli del committente sul versamento delle ritenute da parte degli appaltatori di recente introdotti dall'art. 4, DL 124/2019, considerate l'ampiezza della sospensione accordata dal DL "Cura Italia", le evidenti difficoltà di verifica in capo al committente derivanti dalla sospensione frastagliata dei versamenti, nonché la chiusura degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe ragionevole ritenere incluso nella sospensione anche tale adempimento. Sul punto si attende con urgenza una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sono confermati, invece, i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, che erano già stati prorogati dall'art. 1 DL 9/2020; l'invio delle certificazioni uniche per il personale dipendente, per esempio, dovrà essere effettuato entro la nuova scadenza del 31 marzo 2020.

3. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65).

È riconosciuto a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali dagli allegati 1 e 2 del DPCM del 11/03/2020 tra cui rientrano, per esempio: farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, attività di lavanderia e servizi di pompe funebri.

4. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66).

È riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 30% (fino a una detrazione massima di 30.000 Euro) a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali che abbiano effettuato erogazioni liberali, in denaro e in natura, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

È altresì riconosciuta, per coloro che svolgono attività d'impresa, con esclusione delle attività professionali, la deduzione dal reddito d'impresa e dal valore della produzione IRAP delle predette erogazioni liberali, nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

5. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67).

È prevista la sospensione, dal 08/03/2020 al 31/05/2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Salvo chiarimenti ufficiali, allo stato attuale non sono sospese le attività riguardanti la liquidazione delle imposte e il controllo formale (c.d. "avvisi di irregolarità"). È, inoltre, prevista la sospensione dei termini relativa alle procedure del c.d. "Patent Box".

Per effetto del richiamo all'articolo 12 D.lgs. 159/2015, inoltre, i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione, in scadenza il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la sospensione, sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Si desume quindi che il termine di accertamento per l'anno d'imposta 2015, per esempio,



ordinariamente in scadenza entro il 31/12/2020, per effetto della sospensione è prorogato al 31/12/2022.

6. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68).

Con riferimento alle entrate tributarie e non, è prevista la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020, derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti locali. Salvo chiarimenti ufficiali, la sospensione dei pagamenti non dovrebbe riguardare le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione automatica (ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o derivanti dal controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ad oggi coincidente con il 30/06/2020). Non è previsto il rimborso di quanto già versato. È stato inoltre previsto il rinvio al 31/05/2020 del termine di versamento del 28/02/2020, relativo alla c.d. "rottamazione-ter", e del termine del 31/03/2020, relativo al c.d. "saldo e stralcio".

7. Termini e modalità di approvazione dei bilanci d'esercizio (art. 106).

Il Decreto ha introdotto alcune deroghe alla procedura ordinaria di approvazione del bilancio come disciplinata dal Codice Civile. In particolare, le SPA, le SRL, le SAPA e le società cooperative:

- possono ricorrere automaticamente al maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali;
- possono prevedere, anche in deroga allo statuto, che il voto si esprima in via elettronica o per corrispondenza;
- possono prevedere che l'assemblea si svolga utilizzando mezzi di telecomunicazione, purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti; in tale ipotesi, il luogo di svolgimento dell'assemblea è quello in cui si trova il segretario verbalizzante e non necessariamente anche il presidente.

* * *

Si allegano alla presente:

1. Risoluzione Agenzia Entrate 12/E del 18 marzo 2020;
2. allegati 1 e 2 del DPCM del 11/03/2020: attività di prima necessità che non fruiscono del credito d'imposta per botteghe e negozi.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.

RISOLUZIONE N. 12/E



Roma, 18/03/2020

OGGETTO: *Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti*

L'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Inoltre, l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l'altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

In proposito, l'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l'altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da *a*) a *q*).

Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tanto premesso, nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da *a)* a *q)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)

ALLEGATO

CODICI ATECO
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

CODICI ATECO
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

CODICI ATECO
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 -

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020

Allegato 1

Allegato 1

Allegato 1 -

Allegato 1

In vigore dal 12/03/2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

[Torna al sommario](#)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 -

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020

Allegato

Allegato 2

Allegato -

Allegato 2

In vigore dal 12/03/2020

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

[Torna al sommario](#)